

## STATUTO

### DI UNA SOCIETÀ DI CASEIFICIO.<sup>1</sup>

Atto nel . . . . .

il . . . . .

Allo scopo di portare in questo Comune il caseificio al suo necessario sviluppo, mediante una razionale manipolazione del latte, per ritrarre colla minor spesa la maggior quantità e la miglior qualità de' suoi prodotti, nonchè il maggior possibile vantaggio dal loro smercio, viene col presente Atto istituita in questo Comune una Società di caseificio, in base al seguente

#### STATUTO.

##### I. — Costituzione e scopo e della Società.

§ 1. — La Società di caseificio è costituita dai possessori di vacche da latte del Comune di . . . . .

Scopo della medesima è l'utilizzazione del latte per la confezione de' suoi prodotti.

Il latte di privata produzione viene manipolato cumulativamente, e gli utili risultanti, depurati dalle spese, vengono ripartiti fra i soci in proporzione del loro contributo di latte fornito alla latteria sociale, volgarmente *Casello*.

##### II. — Primo impianto della latteria e sua manutenzione.

§ 2. — Per sopperire alle spese del primo impianto e di manutenzione della latteria e corrispondente mobiliare, ogni socio si obbliga pagare per una sola volta fior. . . . ., quale tassa d'ingresso per ogni vacca, col latte della quale intende partecipare alla latteria.

§ 3. — Il pagamento della tassa d'ingresso viene iscritto nella matricola della Società, e costituisce il diritto per ogni socio di partecipare alla latteria col latte di tante vacche, quante tasse d'ingresso sono iscritte al suo nome. Tale diritto è ereditario ed inalienabile.

---

<sup>1</sup> Lo Statuto, con poche modificazioni, è della Società di Tres. A questa il Comune concesse gratuitamente l'uso dei locali per la latteria. La Società si assunse la riduzione e le ordinarie riparazioni dei medesimi.